

ANEMIA INFETTIVA EQUINA

Omessa esecuzione dei test di Coggins

Mauro Gnaccarini
Responsabile Ufficio Legale

Veterinari umbri sottoposti a sanzione

In alcune realtà territoriali della Regione Umbria, il Corpo Forestale dello Stato ha recentemente contestato ad alcuni veterinari ufficiali, dipendenti delle Aziende Sanitarie Locali, in qualità di presunti destinatari diretti di quanto disposto dalla OM 18/12/2007, l'omessa esecuzione dei test di Coggins (per la diagnosi dell'Anemia Infettiva Equina), in quanto decorso oltre un anno dall'esecuzione del precedente test da parte dei medesimi veterinari.

Il verbale di accertamento del presunto illecito amministrativo, sanzionato ai sensi dell'art. 9 e perciò come disporrebbe l'art. 16 comma 1 D.Lgs 196/1999, è stato immediatamente oggetto, da parte dei veterinari interessati, di opposizione ex Legge 689/1981 che il SIVeMP ha ritenuto non solo condivisibile, ma anche meritevole di un tempestivo intervento da parte del Ministero della Salute, al quale è stato subito chiesto (lettera pubblicata a pagina 27) di chiarire gli aspetti controversi dell'Ordinanza in questione.

L'Ordinanza Ministeriale del 18 dicembre 2007 è infatti ancora applicata in regime di "prorogatio" in quanto scaduta il 31/12/2009 in assenza di una nuova necessaria norma che si auspicava e si auspica non contenga più gli elementi di perniciosità interpretabilità che hanno caratterizzato il citato provvedimento. Aspetti sui quali appaiono perciò utili alcune precisazioni: - innanzi tutto l'OM in questione sancisce l'obbligo di effettuare

«...controlli sierologici annuali...» (art. 2 comma 1) senza che sia indicato uno specifico e univoco destinatario della norma, dal momento che «...i prelievi...sono effettuati a cura dei servizi veterinari... secondo le modalità indicate dalle Regioni» (art. 4 comma 1) e che tuttavia preventivamente «...le Regioni...predispongono indirizzi per disciplinare l'attuazione dei controlli» e altresì possono «...stabilire...una diversa frequenza dei controlli» (art. 1 comma 2 e art. 3 comma 1). L'esecuzione dei test è dunque legata alla programmazione che i Servizi Veterinari debbono effettuare, ma sulla base di Piani Regionali peraltro in alcuni casi mai formulati, proprio come accaduto in Umbria;

- in secondo luogo, nel contesto sopra delineato, il veterinario dirigente della ASL assume pertanto l'obbligo di svolgere le attività al medesimo assegnate in sede aziendale per via gerarchica, rispondendo dunque all'Azienda per la responsabilità dirigenziale (connessa all'eventuale mancato assolvimento dei propri compiti) oggetto di valutazione e sanzione secondo precise norme contrattuali e di legge; non potendo quindi il medesimo veterinario essere contemporaneamente destinatario di una responsabilità individuale contestabile quale illecito amministrativo;

- in ultimo, se è vero che l'Ordinanza pone il veterinario ufficiale quale diretto destinatario di alcuni adempimenti (diversi da quello contestato da parte del CFS ed esattamente individuabili negli

art. 2 comma 4 e 6, art. 7 comma 3 e art. 8 comma 1), anche in questo caso è del tutto irragionevole una previsione sanzionatoria come quella determinata dall'art. 9, poiché il veterinario dirigente ASL è comunque valutato, in riferimento ai propri "obblighi operativi", nell'alveo del sistema di valutazione delle responsabilità codificato dalle specifiche e già richiamate norme contrattuali e di legge, dunque non già, e non anche, in relazione alla eventuale commissione di illecito amministrativo, che peraltro nel nostro Ordinamento è direttamente sanzionabile soltanto da norme di legge primarie (mentre l'Ordinanza Ministeriale in questione risulta pacificamente e specificamente emanata ex art. 32 L. 833/1978, come da premessa

della medesima).

In conclusione, sarebbe evidentemente più ragionevole ed efficace se la norma prevedesse in capo al proprietario, ovvero al detentore dell'equino, l'obbligo di richiedere l'esecuzione del test di Coggins nei termini di scadenza del medesimo. Così come invece apparirebbe del tutto irragionevole ove la norma consentisse - e a nostro parere già ora non consente comunque - a un Organismo di vigilanza quale il CFS, indubbiamente privo delle competenze cliniche in materia di profilassi delle malattie infettive, di accertare illeciti amministrativi a carico di dirigenti dell'Organismo di Vigilanza dello Stato, il Servizio veterinario della ASL, al quale è invece demandato in via principale

dalla Legge di valutare il rischio sanitario e su tale base di svolgere le necessarie e opportune azioni di profilassi delle malattie infettive degli animali, in relazione appunto alla specifica competenza medica e al contestuale potere autoritativo della PA sanitaria, così come da un lato espressamente indicato dall'art. 5 dell'Ordinanza, «...i servizi veterinari...assicurano la vigilanza veterinaria permanente in considerazione della situazione epidemiologica e dell'analisi del rischio...», ma in definitiva anche chiaramente confermato da una specifica nota ministeriale proprio relativa all'applicazione dell'Ordinanza di cui si discute (nota Ministero Salute prot. n. DGSA 0001422-P del 28/01/2010).





S.I.Ve.M.P.

SINDACATO ITALIANO VETERINARI MEDICINA PUBBLICA

00198 ROMA - Via Nizza, 11
Tel. 068542049 - Fax 068848446
E-mail: segrenaz@sivemp.it
www.sivemp.it

Al Ministro della Salute
Prof. Ferruccio Fazio

Al Sottosegretario del Ministero della Salute
On.le Francesca Martini

Al Capo Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la
Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti
Dott. Romano Marabelli

Al Direttore Generale della DG della Sanità animale e del far-
maco veterinario
Dott.ssa Gaetana Ferri

LORO SEDI

Prot. 169/3, Roma, 25 marzo 2010

Oggetto: Ordinanza Ministeriale 18 dicembre 2007, Piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi.

Siamo costretti a lamentare come, sulla base dell'attuale impianto dell'Ordinanza in oggetto, stiano emergendo alcune interpretazioni che portano altri Organi dello Stato a sanzionare impropriamente veterinari ufficiali, sulla base di deduzioni prive di riscontri oggettivi, della necessaria conoscenza dell'organizzazione dei controlli, a nostro avviso anche infondate nel merito.

Nel recente caso delle sanzioni che in Umbria il Corpo Forestale dello Stato ha irrogato nei confronti di alcuni veterinari del Servizio sanitario regionale, le contestazioni riguardano fatti, presuntivamente omissivi, comunque non direttamente addebitabili al veterinario ufficiale, i quali dovrebbero invece essere valutati nell'ambito dell'attività programmatica di competenza regionale (esplicitamente prevista nell' Ordinanza) e aziendale dei servizi veterinari (nota DGSA 0001422-P del 28/01/2010).

L'Ordinanza nella sua attuale stesura non distingue del resto con chiarezza i doveri dei destinatari prestandosi a letture distorte. In particolare non attribuisce le dovute e necessarie responsabilità a detentori e proprietari degli animali. È perciò necessario che un nuovo provvedimento definisca le anzidette specifiche responsabilità ribadendo i principi contenuti nella menzionata nota DGSA 0001422-P del 28/01/2010 condivisibile in particolare nell'ultimo periodo.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di sottoporre a controllo gli equidi preliminarmente alla movimentazione, chiediamo che la mancata effettuazione del test di Coggins sia definita motivo ostativo allo spostamento degli animali sanzionabile esclusivamente nei confronti del detentore o proprietario che non adempia all'obbligo.

In merito al complesso delle disposizioni dettate dall'Ordinanza vigente ed al sistema sanzionatorio ivi indicato, sottolineiamo che le eventuali responsabilità del veterinario ufficiale possono essere soltanto ricondotte nell'alveo della responsabilità dirigenziale ampiamente prevista e normata dalle disposizioni contrattuali e di legge vigenti. Riteniamo dunque che il veterinario non possa essere destinatario delle sanzioni amministrative oggi previste dalla OM in oggetto, anche in riferimento alla necessaria conformità all'Ordinamento cui deve corrispondere il sistema sanzionatorio delle fonti di legge secondarie (che per riserva di legge non possono disporre sanzioni). Né peraltro può essere ancora giustificato che una materia come quella oggi normata dall'Ordinanza in questione possa continuare ad essere oggetto di reiterate Ordinanze contingibili-urgenti (come si rileva essere quella vigente, basandosi sull'art. 32 della Legge 833/78).

Segnaliamo infine che un'insufficiente considerazione delle criticità sopra segnalate oltre a impedire un efficace svolgimento del loro lavoro ai veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione potrebbe essere foriera di uno spinoso ed inutile contenzioso.

Per quanto sopra esposto, infine, chiediamo che siano fatti tutti gli interventi utili per revocare le sanzioni ai veterinari dell'Umbria.

Rimanendo comunque disponibili per un confronto costruttivo sulla specifica materia, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Coordinatore della Commissione
AIE del SIVeMP
Dott. Mauro Gnaccarini